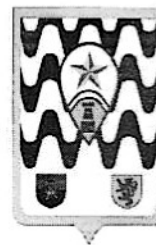


Contrada di Piazza Santa Maria

Associazione di Promozione Sociale

Codice fiscale: 90074450504

Partita IVA: 02563170501



Assemblea Straordinaria di Contrada

Verbale n.03_2026 del 30/06/26

- Il giorno 30 del mese di giugno dell'anno 2026 alle ore 21:30 si riunisce, nella sede operativa di Via Roma 8, il ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CONTRADA.

- Presenti: Alessio Santi (Balitore); Marco Chiti (Vicario); Francesco Benvenuti (Cancelliere); Simone Fiaschi (Camerlengo); Silvia Mori (Consigliera); Marco Ghelli (Consigliere); Giacomo Santi; Anna Pinori; Gianpaolo Gaudio; Mirko Grilli; Matteo Bardini; Norma Nasoni; Mattia Romboli; Matteo Parenti.

- Presiede l'Assemblea il Balitore Alessio Santi, redige il verbale il Cancelliere Francesco Benvenuti. Il Balitore, preso atto della validità della seduta, dà inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno come da convocazione.

Approvazione modifiche statutarie per adempimenti RUNTS

A seguito delle precedenti modifiche statutarie non approvate dal RUNTS, si è resa necessaria una nuova modifica per gli stessi adempimenti descritti. Il Balitore si assume la responsabilità della mancata approvazione, si impegna e si prende carico di ogni adempimento necessario per regolarizzare le pratiche sotto ad ogni profilo. Viene quindi letta la modifica dell'articolo 3 dello statuto, la frase modificata ora recita *"Tutti i Contradaioi senza distinzione hanno diritto di voto nell'Assemblea, nell'elezione del Consiglio ed in ogni caso in cui sia richiesto il voto. Per i minori, tale diritto è esercitato da chi ne detiene la responsabilità genitoriale"*. Preso atto dell'entità della modifica l'assemblea le approva all'unanimità. Viene quindi approvata la registrazione della nuova versione.

Il presente verbale, numerato in tutte le pagine comprensive di eventuali allegati, viene letto e approvato da tutti i componenti presenti all'Assemblea e viene inserito nel *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*. Alla fine di queste operazioni, la seduta è tolta alle ore 22:00.

Il verbalizzante

Francesco Benvenuti - Cancelliere

Il Presidente

Alessio Santi - Balitore

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA

- 2 LUG. 2026

REG. N. 431 SERIE 3
Acc. 1

IL FUNZIONARIO

Gabriella Stani

Firma



ALESSIO
SANTI
02.07.2026
17:13:09
GMT+02:00



Statuto Contrada di Piazza Santa Maria APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

1.1 Delle Origini della Contrada

La Contrada di Piazza Santa Maria è una delle contrade di Volterra. È sorta dalla fusione delle antiche Contrade di Piazza, di Santa Maria, dei Fornelli, di Castello. È ricostituita a far data dal 1996. Ad oggi la Contrada si dà la forma, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, di associazione avente la seguente denominazione: Contrada di Piazza Santa Maria APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Volterra e con durata illimitata.

10 1.2 Del Territorio e dei confini

La Contrada comprende le seguenti strade: Via Borgonovo, Via Buomparenti, Via Coda Rimessa, Via Da Pontremoli, Via Belladonna, Via dei Marchesi, Via del Concino, Via del Mandorlo, Via della Pietraia, Via Ripetta, Via dell'Ortaccio, Via Franceschini, Via Giusto Turazza, Vicolo Mazzoni, Via Matteotti, Via Orto Tondo, Via Persio Fiacco, Via Ricciarelli, Via Roma, Via San Felice, Via San Filippo, Via San Lino, Viale Francesco Ferrucci, Vicolo Campani, Vicolo Chinzica, Vicolo Ciliegini, Vicolo del Cai, Vicolo dell'Oro, Vicolo degli Abbandonati, Vicolo Francesco da Volterra, Vicolo delle Prigioni, Vicolo Falcononi, Vicolo Guidi, Piazza San Giovanni, Piazzetta degli Aveli, Piazza M. Inghirami, Piazza Martiri della Libertà, Piazza dei Fornelli, Piazza San Cristoforo, Piazza Minucci, Vicolo del Mandorlo, Piazza della Pescheria, Rampa di Castello. La Contrada fa parte del "Terziere di mezzo" ed ha giurisdizione sul territorio di cui sopra specificatamente indicato.

1.3 Dell'Emblema e dei colori

I colori della Contrada sono il bianco ed il celeste. Nel centro, all'interno di una mandorla, risalta il simbolo araldico dominante: la stella oro a cinque punte della Contrada di Santa Maria e sotto il simbolo araldico della Contrada di Piazza, la torre rossa detta del Porcellino. In basso a sinistra è rappresentata da un calderone di rame con sopra il simbolo dei Cavalieri del Tau l'antica contrada dei Fornelli, a destra è riprodotto il simbolo della antica contrada di Castello, un leone rampante rosso in campo giallo.

1.4 Della Festa Titolare e delle onoranze

30 La Contrada celebra quale patrono San Lino Papa il 23 settembre di ogni anno.

1.5 Della Sede

La Contrada di Piazza Santa Maria ha la sua sede provvisoria presso l'abitazione del presidente.

Art. 2 - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ.

2.1 Dei Fini della Contrada

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- 40 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 50 - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 60 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Contrada è una libera associazione apartitica, aconfessionale, senza distinzione di razza e di sesso, di lingua, di religione e senza scopo di lucro. I motivi della rinascita della Contrada di Piazza - Santa Maria sono quelli di tener uniti e affratellati i cittadini abitanti ed operanti nella stessa al fine di ricreare quel tessuto umano che, nell'intento di soddisfare comuni bisogni, sappia ritrovare occasioni di incontro e di dialogo in spirito di amicizia e solidarietà. Gli obiettivi generali della Contrada vanno dalla promozione di attività ricreative e di svago, ad iniziative culturali volte soprattutto a conoscere e valorizzare il territorio per apprezzarne meglio la bellezza e la ricchezza storica ed artistica, alla valorizzazione della cultura immateriale, alla valorizzazione della rievocazione storica e a tutte le pratiche ad essa correlate, ad individuare le inefficienze territoriali al fine di sollecitare e sensibilizzare la pubblica Amministrazione a farsene carico. La Contrada è quindi una comunità fondamentale per far conoscere alla Pubblica Amministrazione i bisogni e le priorità da soddisfare. La contrada, stimolando un sano spirito di competizione ed emulazione, provoca un risveglio della vita della città, diventando per i suoi abitanti un importante polo di riferimento. Tali scopi verranno perseguiti mediante la promozione di attività sociali, culturali, agonistiche, di rievocazione storica. A seguito della decisione del Consiglio dei Priori e delle Contrade della Città di Volterra APS di far rinascere la Contrada di Piazza e Santa Maria e di adeguare lo statuto della Contrada alla legge del terzo settore ne fa dare attuazione con la sottoscrizione del presente nuovo statuto. La Contrada Piazza Santa Maria APS, quale parte del Comitato delle Contrade della Città di Volterra, ne riconosce gli scopi e si impegna a promuoverne l'attività. Identifica nel Consiglio dei Priori e delle Contrade della Città di Volterra APS la funzione di coordinamento fra tutte le contrade della città, la compagnia balestrieri della città di Volterra, le associazioni che da oggi in avanti ne faranno parte e quelle che non vi aderiscono. La Contrada si impegna a rispettare lo statuto del Consiglio dei Priori delle Contrade della città di Volterra e i suoi regolamenti. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di

natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 - DEI CONTRADAIOLI. AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI.

100 Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Sono Contradaioli e costituiscono il popolo coloro che sono nati nel territorio della Contrada, coloro che vi sono residenti o che vi abbiano domicilio o sede lavorativa, tutti coloro che per spontanea elezione, si dichiarino tali e dimostrino con il loro conseguente comportamento, univoco ed inequivocabile, di appartenere alla Contrada. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- 110 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Tutti i Contradaioli senza distinzione hanno diritto di voto nell'Assemblea, nell'elezione del Consiglio ed in ogni caso in cui sia richiesto il voto. Per i minori, tale diritto è esercitato da chi ne detiene la responsabilità genitoriale. Per essere eletti a far parte del Consiglio o ricoprire qualsiasi carica nella Contrada, è necessario aver compiuto 18 anni. Il titolo di Contradaio

120 Onorario è titolo onorifico. Sono Contradaioli Onorari tutti coloro che, Contradaioli o no, per il loro impegno morale o materiale sono stati ritenuti dal Consiglio meritevoli di tale riconoscimento.

Art. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- 130 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e deliberazione assunta dagli organi della medesima;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- 140 - concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità, al buon andamento dell'associazione;
- contribuire alla conservazione ed all'incremento del suo patrimonio ideale, materiale ed immateriale, nonché alla vita ed al prestigio dell'associazione con ogni mezzo.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione o non pagamento della quota sociale. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente

150 all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6 - DEGLI ORGANI DELLA CONTRADA

La componente istituzionale della Contrada è formata dai seguenti organi:

- l' ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONTRADA.
- il CONSIGLIO DI CONTRADA.

160 Art. 7 - DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale della contrada è il massimo organo in cui si manifesta e si esprime la volontà del popolo della contrada. In essa sono riuniti tutti i Contradaioi ed hanno diritto di voto coloro che

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, mediante avviso posto all'esterno della sede dell'associazione e sulle bacheche dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Possono altresì essere usate altre forme di comunicazione sia

170 scritta che la tecnologia ad oggi a disposizione come la posta elettronica, chat di vario genere, sistemi social e mediante l'uso di internet e gli svariati mezzi di comunicazione. Per particolari circostanze che rivestano carattere di necessità e urgenza l'Assemblea Generale può essere convocata dal Balitore senza l'osservanza delle suddette formalità. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un sesto degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- elegge il CONSIGLIO DI CONTRADA;
- approva il bilancio di esercizio;
- 180 - approva i programmi della Contrada;
- approva le disposizioni attuative al presente statuto;
- decide in merito all'acquisto e/o alla vendita dei beni mobili e immobili, non di consumo, della Contrada;
- decide, dopo aver sentito il CONSIGLIO DI CONTRADA, per la partecipazione a tutte le manifestazioni della contrada;
- si occupa di tutte le questioni che non sono di competenza degli altri organi della Contrada;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- 190 - delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva/ratifica il Regolamento elettorale;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
200 quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di particolari circostanze che rivestano carattere di estrema necessità, il termine per la convocazione è ridotto a cinque giorni. L'Assemblea è presieduta dal Balitore e, nel giorno della riunione, la bandiera della Contrada deve essere esposta fuori della sede.

Art. 8 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Funzioni.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
210 dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 220 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- redige e/o propone la modifica del Regolamento elettorale, che verrà poi ratificato dall'Assemblea;
- nomina, al suo interno, tutte le cariche del Consiglio di Contrada;
- propone gli atti attuativi al presente statuto;
- nomina le cariche previste dal seguente statuto;

- 230 - nomina le commissioni di studio o di lavoro che saranno ritenute necessarie, nominando nel suo seno il responsabile di ogni singola Commissione, che assumerà la qualifica di Provveditori;
- esprime un parere per la partecipazione a tutte le manifestazioni della Contrada;
 - si occupa di intrattenere rapporti con privati cittadini, enti pubblici e privati, per tutte le questioni della Contrada;
 - coinvolgere anche al suo interno, ma a solo titolo consultivo, persone che, per particolari doti e qualità, possano dare in qualsiasi modo il loro contributo alla Contrada.

8.2 Composizione

L'Organo di amministrazione è formato da 7 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limitazione.

- 240 La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- 250 Il Consiglio è eletto dai Contradaiooli ogni tre anni, con voto segreto. I suoi componenti devono aver superato il diciottesimo anno di età.

In caso di dimissioni di un Consigliere, dimissioni che sono irrevocabili e devono essere formulate per scritto, si procede alla surroga, attingendo progressivamente dall'elenco dei non eletti, in maniera da garantire che nel Consiglio esista il plenum dei componenti.

Nell'impossibilità di effettuare la surroga, il Consiglio resta in carica purché facciano parte dello stesso almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

Scendendo sotto tale tetto si procede al rinnovo dell'intero Consiglio da effettuarsi entro quaranta giorni dalla data nella quale si è verificata la suddetta circostanza.

La carica di Consigliere si perde per gli stessi motivi per i quali si perde la qualifica di Contradaioolo.

- 260 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Balitore, mentre il cancelliere ne cura i verbali.

Il Consiglio di Contrada è composto da sette persone: il Balitore, il Vicario, il Cancelliere, il Camerlengo, il Maestro di Campo, 2 consiglieri.

Art. 9 - DEL BALITORE (Presidente)

Il Balitore (Presidente) rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto tra i componenti il consiglio con una maggioranza qualificata dei due terzi componenti l'organo nelle prime due votazioni e con una maggioranza semplice nella terza. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere eletto consecutivamente una sola volta. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Le sue funzioni sono:

- convocare e presiedere tutte le adunanze dei vari Organi di Contrada e delle Commissioni eventualmente nominate;
- firmare la corrispondenza ed ogni atto che riguarda la Contrada;
- provvedere a che tutto proceda regolarmente sorvegliando l'operato e l'attività di ogni incaricato;
- compiere la cerimonia del Battesimo Contradaio;
- presenziare alle onoranze per le feste Titolari delle Contrade, se invitato;
- presenziare alle riunioni del Comitato delle Contrade e alle cerimonie civili, militari e religiose;
- rispondere dell'operato del Consiglio alla Assemblea Generale;
- compiere in nome e per conto della Contrada, tutto quanto non sia demandato espressamente ed esclusivamente alla competenza del Consiglio e dell'Assemblea Generale;
- ha facoltà di farsi sostituire, di volta in volta, da uno del Vicario o da altro componente del Seggio;
- sostituisce il Capitano in caso di impedimento e ne assume le funzioni in caso di improvvisa vacanza nella carica, fino al momento in cui si sia provveduto alla elezione del nuovo Capitano;
- Presiedere l'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONTRADA;
- Presiedere il CONSIGLIO DI CONTRADA.

In caso di sfiducia deve rendere conto del suo operato all'ASSEMBLEA GENERALE DI CONTRADA, dove non ha diritto di voto e non adempie alle sue funzioni istituzionali.

Art. 10 - DELLE ALTRE FIGURE

10.1 Del Vicario (Vice Presidente)

Il Vice Presidente (Vicario) sostituisce il Presidente (Balitore) in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vicario se delegato può coadiuvare il Balitore nella conduzione della Contrada. Rimane in carica 3 (tre) anni. In caso di sfiducia deve rendere conto del suo operato al CONSIGLIO DI CONTRADA.

10.2 Del Cancelliere (segretario)

Il Cancelliere è nominato dal Consiglio nel suo seno e dura in carica per tutto il periodo nel quale dura in carica l'organo che l'ha nominato. È responsabile della Cancelleria della Contrada, di tutti i libri e loro aggiornamenti.

Le sue funzioni sono:

- curare la custodia dei registri, i documenti e tutti gli altri atti della contrada;
- redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio, curando di appurare la validità delle stesse, verificando l'esistenza del numero legale richiesto;
- tenere il protocollo della corrispondenza ed assolvere a tutti i compiti d'ufficio;
- compilare ed aggiornare l'anagrafe dei Contradaioi e di tutti i libri;
- provvede a trasmettere gli inviti di convocazione delle riunioni ed è responsabile della pubblicità degli avvisi relativi alla convocazione dell'Assemblea Generale, redigendone apposita relazione;
- rende conto del suo operato direttamente al Consiglio;
- ha diritto di voto nell'Assemblea Generale e nel Consiglio.

10.3 Del Camerlengo (tesoriere)

Il Camerlengo è nominato dal Consiglio nel suo seno e rimane in carica per tutta la durata in carica del Consiglio che l'ha nominato. Le sue funzioni sono:

- curare la tenuta e la custodia dei registri contabili e libretti bancari o postali di deposito sui quali ha la firma congiuntamente al Balitore;
- provvede alla riscossione di tutte le entrate della Contrada, rilasciandone ricevuta;
- provvede al pagamento di tutte le spese regolarmente autorizzate, acquisendo carta contabile o quietanza;
- rende conto del suo operato direttamente al balitore al Consiglio;
- lavora fattivamente alla predisposizione dei bilanci e dei conti consuntivi.

10.4 Del Maestro di Campo

Il Maestro di campo o delle cerimonie è il responsabile della coreografia di tutte le uscite in costume della Contrada, cura la disposizione dei cortei, richiede ed impone atteggiamenti consoni alla manifestazione che si svolge. Può essere investito di funzioni permanenti o temporanee, per queste ultime senza limitazione nel numero. Egli fa parte del Consiglio Direttivo, pertanto il suo compito termina allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 11 – PATRIMONIO.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo
330 perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della contrada è costituito da tutti i beni mobili, immobili e denaro di sua proprietà e di tutti i beni mobili, immobili e denaro donati a qualsiasi titolo da singoli cittadini, dal Comitato delle Contrade e da qualsiasi ente pubblico o privato. Nessun Contradaio o suo familiare può ricevere denaro c/o beni mobili c/o beni immobili per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo, almeno che non siano assimilabili a dei rimborsi spese che in ogni caso vanno giustificati con opportuna documentazione da presentare al Camerlengo.

Art. 12 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
340 collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di
350 ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
360 verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 18 - VOLONTARI.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 19 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 20% del numero degli associati.

Art. 20 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

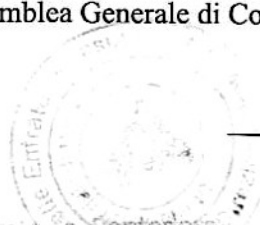
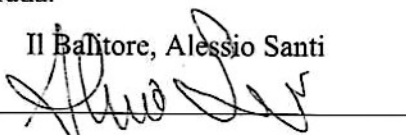
Art. 21 - RINVIO.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea Generale di Contrada.

Volterra, li 30/06/2026

Il Ballitore, Alessio Santi



22/7/2026 421 3 IL FUNZIONARIO Gabriella Sestini (*) (*) Firma in Doppio (Direttore Provvisoria)